

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

5.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 3 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Soppressione dei collegi e dei consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai	41
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero.	43

Discussione del disegno di legge: Soppressione dei collegi e dei consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai. (789)

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, afferma che il passaggio delle funzioni dei collegi e dei consigli notarili ai direttori dei Sindacati notai deve esser considerato, oggi, un fatto normale, non soltanto nell'ordine rivoluzionario, ma anche nell'ordine giuridico.

Già la legge 3 aprile 1926-IV, all'articolo 2, prevedeva la revisione delle leggi e dei regolamenti riguardanti i consigli, per il coordinamento con le leggi sindacali, e l'articolo 11 delle norme di attuazione statuiva la impossibilità di riconoscere nuovi organi professionali all'infuori di quelli sindacali.

Se la riforma delle leggi professionali, intesa ad adeguare l'attrezzatura sindacale ai nuovi compiti ad essa demandati, iniziata nel 1933 per le categorie forensi, nel 1935 per quelle sanitarie, e conclusasi con la legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897, per tutte le altre categorie, non comprende la professione notarile, ciò fu dovuto alle eccezioni sollevate per questa categoria di professionisti, che — per la limitazione territoriale della loro attività e per il controllo cui sono sottoposti dall'autorità giudiziaria — si tendeva a considerare qualcosa di mezzo tra i liberi professionisti e i pubblici funzionari.

La riunione comincia alle 15.

PRESIDENTE ordina il *Saluto al Duce*.

La Commissione risponde: A Noi!

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Barbieri, Luporini e Maraini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*È presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu*).

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Superata questa eccezione fondamentale ed accertata, nei notai, la fisionomia di liberi professionisti, creati nell'interesse pubblico, per svolgere una pubblica funzione, sotto certi aspetti simile a quella degli avvocati, non poteva essere negato ad essi il trattamento che le leggi assicurano alle altre categorie di professionisti affini, sia pure tenendo conto delle particolari caratteristiche della loro professione.

Con l'inquadramento sindacale nella Confederazione professionisti e artisti sorge, però, il dualismo tra Sindacato e Consiglio notarile; tra due organismi — cioè — i quali svolgono funzioni che si incontrano, che interferiscono tra loro e spesso si scontrano. Di qui la necessità che uno di essi scompaia: non certo il Sindacato, il quale, con l'autorità ed i poteri che lo Stato gli demanda, assume una veste pubblicista simile a quella del Consiglio notarile.

A questa necessità si ispira, appunto, il disegno di legge in discussione, che — come, nei rispettivi campi, si è già fatto per le altre professioni, ed in particolare per gli avvocati e i procuratori — trasferisce nei Sindacati, enti di diritto pubblico, tutte le funzioni dei Consigli notarili.

Già il Regio decreto 24 giugno 1929-VII, n. 301, provvede a coordinare le norme riguardanti i Consigli notarili con quelle della legge 3 aprile 1926-IV sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Il provvedimento odierno tien conto delle nuove attribuzioni conferite ai Sindacati; sono, per ciò, opportunamente modificate alcune disposizioni della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, pur senza alterare i principi fondamentali dell'ordinamento sindacale, fissati dalla legge predetta 3 aprile 1926-IV.

Nello stesso tempo rimane integra la vigilanza del Ministero della giustizia sulla funzione notarile, nonchè la competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 15).

DI MARZIO CORNELIO ha presentato un emendamento perchè l'articolo 16 del testo ministeriale, così formulato:

« I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara sono riuniti in unico distretto con capoluogo in Fiume, rimanendo però sepa-

rati i rispettivi archivi notarili secondo la loro attuale competenza »

sia sostituito col seguente:

« I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati ».

Chiarisce che l'emendamento, concordato col Ministero di grazia e giustizia e col Segretario nazionale del Sindacato notai, è determinato da ragioni di natura geografica e da esigenze locali. Infatti, i tre distretti di Fiume, Pola e Zara, nonostante siano vicini geograficamente, sono — in realtà — molto lontani tra di loro, per la notevole difficoltà delle comunicazioni. Si è, dunque, ritenuto opportuno, invece di tenere divisi gli archivi e di unificare i distretti, di mantenere divisi i tre distretti, salvo a vedere, in un secondo tempo, se Fiume debba restare come sede sindacale.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta l'emendamento.

CARADONNA chiede se, con la nuova formulazione dell'articolo 16, resti implicita anche la separazione dei tre archivi notarili.

DI MARZIO CORNELIO conferma.

(L'articolo 16 è approvato con l'emendamento del Consigliere Di Marzio — Sono approvati anche gli articoli 17 e 18 nel testo ministeriale).

DI MARZIO CORNELIO, in conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 16 e testè approvato, propone che all'ultimo comma dell'articolo 19 siano aggiunte le parole seguenti: « salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e di Zara ».

L'articolo 19 dispone, infatti, che la legge entrerà in vigore « nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili ».

Siccome il nuovo articolo 16 modifica, nei riguardi di Fiume, Pola e Zara, la distribuzione dei distretti notarili stabilita nel testo originario, così anche il provvedimento di riconoscimento deve tener conto della diversa competenza. Di qui la necessità dell'aggiunta da lui proposta.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta l'emendamento.

(L'articolo 19 è approvato con questa modifica).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*La riunione è sospesa alle 15,20 e ripresa alle 15,30 — È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero. (790)

CASINI, *Relatore*, illustra l'importanza e il significato del provvedimento, inteso a rendere possibile l'iscrizione nei nostri albi professionali dei cittadini italiani che esercitavano attività professionali all'estero e che siano stati costretti a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie.

Il disegno di legge distingue tali professionisti in due categorie:

1°) coloro che esercitavano legalmente o avevano titoli legali per esercitare all'estero una professione corrispondente ad una delle professioni riconosciute in Italia; e per essi si ammette senz'altro il diritto alla iscrizione negli albi;

2°) coloro che svolgevano solo di fatto una determinata attività professionale o esercitavano professioni che non trovano corrispondenza in Italia; e per essi è istituita, presso il Ministero dell'educazione nazionale, un'apposita Commissione, che ne esamina le domande e decide sul loro accoglimento.

Dall'applicazione del provvedimento sono escluse le professioni di avvocato, di procuratore e di notaio.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DI MARZIO CORNELIO, all'articolo 1, a proposito della dizione « cittadini italiani residenti all'estero, che siano stati obbligati a rimpatriare », rileva che possono verificarsi due casi.

Il primo riguarda laureati, i quali — non avendo sostenuto l'esame di Stato in Italia — sono andati ad esercitare all'estero in base al titolo italiano. Costoro, ritornando dall'estero, dovrebbero mettersi in regola con le nostre leggi e sostenere l'esame di Stato: è da vedere, pertanto, se di ciò la legge non debba far cenno.

Il secondo caso riguarda cittadini italiani laureati all'estero e per i quali vi è una Commissione permanente presso il Ministero dell'educazione nazionale, la quale decide sulla equiparazione dei titoli nostri rispetto ai titoli stranieri. Vi sono, però, accordi internazionali, in base ai quali i cittadini forniti di

una laurea straniera possono in alcuni casi esercitare in Italia, mentre in altri casi non possono farlo, perchè i titoli stranieri non sono equiparati ai nostri.

La odierna legge dovrebbe, dunque, derogare a tutte queste disposizioni precedenti e farvi espresso richiamo; diversamente sarebbe incompleta.

Sarebbe, poi, opportuno precisare quali siano le « arti ausiliarie delle professioni sanitarie », di cui si parla al primo comma.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa presenti al camerata Di Marzio il carattere particolare e i fini della legge, che rientra nell'insieme dei provvedimenti di carattere eccezionale adottati dal Duce per agevolare il rimpatrio degli italiani residenti all'estero, e soprattutto per agevolare l'occupazione di questi connazionali che, come dice il testo del provvedimento, a causa di contingenze politiche straordinarie, siano stati costretti a lasciare il loro domicilio e la loro attività all'estero e a ritornare in Italia.

Se, evidentemente, per costoro si fosse voluto applicare le norme vigenti, non sarebbe stato necessario uno speciale provvedimento legislativo, perchè ogni cittadino ha il diritto di usufruire del titolo di studio di cui è in possesso o di chiederne la valutazione, ai fini della equipollenza, all'apposita Commissione permanente.

L'odierno disegno di legge deve essere, per ciò, inteso come un provvedimento di carattere eccezionale che, superando tutte le eventuali difficoltà, connesse alla valutazione e al riconoscimento del titolo di studio, si propone di consentire agli italiani che rimpatriano, l'esercizio della loro professione. Questa concessione è, tuttavia, circondata da alcune cautele, fra cui quella dell'esercizio legale della professione nel paese di provenienza, anche nel senso che il contenuto della professione legale del paese di provenienza corrisponda al contenuto di una professione legale in Italia.

Il provvedimento, del resto, è stato suggerito dalla Commissione speciale costituita per il rimpatrio degli italiani dall'estero. È avvenuto che alcuni di costoro si sono trovati nella impossibilità di avere un'occupazione o di esercitare liberamente la professione, per effetto delle legittime limitazioni stabilite dalla legislazione professionale italiana, alla quale essi non avevano avuto il tempo e il modo di sottoporsi a causa della loro assenza; e sono, appunto, tali limitazioni che la legge intende superare, se al primo comma

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stabilisce che questi professionisti italiani, costretti a rimpatriare, sono « senz'altro » iscritti negli albi, registri e simili delle corrispondenti professioni nel Regno. Con ciò, evidentemente, si vuol fare riferimento a quei requisiti tecnici e professionali, che sono indispensabili per l'iscrizione nei nostri albi e che cittadini italiani, laureati all'estero o laureati in Italia ma residenti all'estero, non possiedono.

Tali sono i motivi ed i fini del provvedimento, che raccomanda alla Commissione, in considerazione della situazione eccezionale alla quale esso vuole porre riparo.

Quanto alle arti ausiliarie e alle professioni sanitarie, è evidente che la definizione non può essere più ampia di quella contenuta nelle disposizioni legislative vigenti e particolarmente nella legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nella quale si accenna soltanto agli infermieri, mentre i meccanici e i dentisti — ad eccezione di quelli fiamani — non sono stati classificati, perchè per essi esistono precise e rigorose proibizioni.

FERRARIO ARTEMIO, riferendosi alla espressione: cittadini italiani « che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche », chiede un chiarimento sul modo di interpretazione di questa obbligatorietà.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa notare che la questione è contemplata dal secondo comma dell'articolo.

(*Gli articoli 1 e 2 sono approvati*).

CASINI, *Relatore*, all'articolo 3, riconosce che la disposizione, a termini della quale « per l'iscrizione nell'elenco dei professioni-

sti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione esclusivamente per almeno diciotto mesi nell'ultimo periodo della loro residenza all'estero », rappresenta una garanzia. Tuttavia, per maggior cautela e considerando, anche, che all'estero la professione di giornalista non è protetta e non è legalmente organizzata come in Italia, propone che l'articolo sia emendato nel modo seguente:

« Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

« Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attività effettivamente svolta nella loro residenza all'estero ».

PRESIDENTE, pur convenendo nell'opportunità della proposta del Relatore, osserva che l'emendamento, presentato in sede di discussione, non può — per la sua importanza — non esser sottoposto all'esame e all'approvazione del Ministro della cultura popolare, che è tra i presentatori del disegno di legge e nella competenza particolare del quale rientra il problema sollevato dal Consigliere Casini.

Rinvia; pertanto, il seguito della discussione ad una successiva riunione: nel frattempo il Relatore si intenderà, sul suo emendamento, con l'organo competente.

La riunione termina alle 15,55.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Soppressione dei collegi e dei consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai. (789)

ART. 1.

I Collegi e i Consigli notarili sono soppressi.

ART. 2.

Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai Collegi e ai Consigli notarili e quelle che a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 6 maggio 1929-VII, n. 972, spettano ai presidenti dei Tribunali di Fiume, di Pola e di Zara, sono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai legalmente riconosciuti.

Le funzioni già di competenza dei Collegi notarili, dei Consigli notarili e dei presidenti dei Consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei Sindacati distrettuali.

Le mansioni del segretario e del tesoriere del Consiglio notarile sono affidate dal direttorio del Sindacato a due dei suoi componenti.

ART. 3.

La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro delle corporazioni di concerto con quello dell'interno. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non è approvata con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli dell'interno e di grazia e giustizia. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

ART. 4.

Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926-IV,

n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle Associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se già eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.

ART. 5.

I provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli dell'interno e di grazia e giustizia.

Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.

ART. 6.

Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle Associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai:

1°) quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

2°) quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del direttorio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione disciplinare in corso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Per le deliberazioni degli organi dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'articolo 29, comma 2°, del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, spetta al Ministro delle corporazioni di concerto con quello di grazia e giustizia.

ART. 8.

Il Ministro delle corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello di grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle Associazioni sindacali a norma degli statuti.

ART. 9.

Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e quelle degli statuti delle relative Associazioni sono approvate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro delle corporazioni di concerto con quelli dell'interno e di grazia e giustizia, previo parere del Comitato corporativo centrale, ai sensi della legge 20 marzo 1930-VIII, numero 206 e successive modificazioni.

ART. 10.

In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il Ministro di grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti e sezioni di Corte d'appello, e i procuratori del Re presso i Tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei Sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei Consigli notarili.

I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei Sindacati ad altre autorità politiche o amministrative o ad Associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

ART. 11.

Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del Sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato,

per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'articolo 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

ART. 12.

Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai Collegi e ai Consigli notarili son attribuiti ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, e destinati alle spese necessarie per l'esercizio delle attribuzioni affidate ai Sindacati stessi con la presente legge.

ART. 13.

Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura, previste nell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è la sede del Sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'articolo 150 della legge stessa.

ART. 14.

Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al Direttorio del Sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al Consiglio notarile, rimane ferma la facoltà delle Associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del Tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto 24 giugno 1929-VII, n. 301.

ART. 15.

Il n. 2 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue:
« il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è iscritto ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 16.

I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

ART. 17.

Il patrimonio e gli atti di ciascun Consiglio notarile soppresso sono devoluti al Sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del Consiglio stesso.

ART. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Sindacati distrettuali fascisti

dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali.

ART. 19.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e di Zara.

